



Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 26 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 1983¹ è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 4 e 5²

Abrogati

Art. 63 Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria
(art. 41 cpv. 4 LADI)

Il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020 alle ore 00.00³.

² Si applica fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

26 agosto 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

¹ RS 837.02

² RU 2020 2875

³ Pubblicazione urgente del 26 agosto 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr